



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

e il

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA I DIRETTORI GENERALI

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la *"Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"*;

VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta *"con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico"*;

VISTA la circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente *"Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011"*;

VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 11 del 21 febbraio 2017, con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;

VISTO il d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* (in G.U. n. 103 del 5 maggio 2017) con il quale, tra l'altro, la denominazione della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali è stata modificata in Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;



VISTA la circolare n. 11 del 17 maggio 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite *"Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008."*;

VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e con il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico n. 72 del 10 agosto 2018, con il quale è stato adottato il diciannovesimo elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011;

TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che *"L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3."*;

VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 48 del 9 maggio 2018, con il quale si è stata modificata la composizione della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, ricostituita con decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017, per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;

VISTE le istanze di variazione delle rispettive abilitazioni presentate da: *EVP S.r.l. – Ente Verifiche Periodiche, MISURLAB s.r.l. e TVE Trentina Verifiche Elettriche s.r.l.*;

VISTE le istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentate da: *Gruppo Torinoprogetti Società d'ingegneria s.r.l., Inspecta s.r.l., I.S.I.S. s.c.r.l., Prosystem Engineering s.r.l., Studio Sanitas s.r.l. e Triveneto s.r.l.*;

VISTA l'istanza di iscrizione nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, presentata da *EV – Euroverifiche s.r.l.*;

VISTA l'istanza inoltrata dalla *NTI Italia s.r.l. – Organismo di ispezione*, per subentrare, nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011 dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, a *Normatempo Italia s.r.l.* a seguito dell'acquisizione del relativo ramo aziendale;

VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze di variazione, proroga ed iscrizione richiamate in precedenza;

RILEVATO che è tuttora in corso l'attività di istruttoria tecnica, da parte della medesima Commissione, delle istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale nell'elenco dei soggetti abilitati presentate da: *Gruppo Torinoprogetti Società d'ingegneria s.r.l., Inspecta s.r.l. e Prosystem Engineering s.r.l.*, e che, pertanto, nelle more della definizione delle relative istruttorie da parte della Commissione, sia opportuno garantire la continuità operativa dei soggetti innanzi citati prorogandone temporaneamente la relativa iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;



CONSIDERATO che alla data del presente decreto è possibile procedere ad un parziale aggiornamento dell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale n. 72 del 10 agosto 2018, con riferimento alle istanze di variazione, rinnovo, iscrizione e subentro per le quali la Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 si è espressa con apposito parere al termine dell'istruttoria tecnica;

DECRETANO

Articolo 1

(Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, è rinnovata per cinque anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa, in favore dei seguenti soggetti: *I.S.I.S. s.c.r.l.*; *Studio Sanitas s.r.l.*; *Triveneto s.r.l.*.

Articolo 2

(Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, la Società *EV – Euroverifiche s.r.l.* è iscritta, per cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto, nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011.

Articolo 3

(Subentro nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 la Società *NTI Italia s.r.l. – Organismo di ispezione* subentra, a seguito dell'acquisizione dello specifico ramo aziendale, nell'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del D.I. 11.4.2011 a *Normatempo Italia s.r.l.*.
2. La Società *NTI Italia s.r.l. – Organismo di ispezione* subentra, altresì, nelle abilitazioni di *Normatempo Italia s.r.l.* risultanti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72 richiamato in premessa, con eccezione di quelle relative alla regione Basilicata, per le quali è stata effettuata espressa rinuncia.
3. Resta invariato il periodo di validità dell'iscrizione nell'elenco.

Articolo 4

(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni dei soggetti di seguito indicati, già iscritti nell'elenco adottato con decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72 sono modificate, dalla data dal presente decreto, secondo le rispettive istanze di variazione: *EVP s.r.l. – Ente Verifiche Periodiche*, *MISURLAB s.r.l.* e *TVE Trentina Verifiche Elettriche s.r.l.*.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 resta invariato il periodo di validità dell'iscrizione nell'elenco.

Articolo 5

(Proroga delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)

1. Rilevato che è tuttora in corso l'attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 delle istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale, al fine di garantirne la continuità operativa l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è ulteriormente prorogata al 31 gennaio 2019 per i seguenti soggetti: *Gruppo Torinoprogetti Società d'ingegneria s.r.l.*, *Inspecta s.r.l.* e *Prosystem Engineering s.r.l.*.
2. Qualora, al termine dell'istruttoria tecnica, sia accertata la ricorrenza delle condizioni previste per il rinnovo dell'iscrizione, gli effetti di validità dell'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 decorrerà dalla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa.



3. Qualora, al termine dell'istruttoria tecnica, sia accertata la mancanza delle condizioni previste per il rinnovo dell'iscrizione, gli effetti del mancato rinnovo decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa.

Articolo 6

(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, è adottato l'elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente l'elenco adottato con decreto direttoriale 10 agosto 2018, n. 72, già richiamato in premessa.

Articolo 7

(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, nonché i dati di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, acquisito il parere della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, si esprime sulla ammissibilità della variazione comunicata.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui all'Allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Direzione Generale dei rapporti
di lavoro e delle relazioni
industriali

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Direzione Generale della
prevenzione sanitaria

Il Direttore Generale
Claudio D'Amario

Direzione Generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica

Il Direttore Generale
Mario Fiorentino



Firmato digitalmente
da DE CAMILLIS
ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Firmato digitalmente da
CLAUDIO D'AMARIO

C = IT
Data e ora della firma: 20/11/2018
09:26:08

Firmato digitalmente da: Mario Fiorentino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 23/11/2018 14:15:24